

Diritto di difesa e riparazione per ingiusta detenzione
(Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre – 16 ottobre 2020, n. 28737)

L'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 c.p.p., qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà.

Quanto alla condotta colposa ostatica al riconoscimento dell'equa riparazione, l'area applicativa della colpa va ricavata dall'art. 43 c.p., secondo cui è colposo il comportamento cosciente e volontario tale da dare una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare privativo della libertà. In ordine alla colpa ostatica al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); ovvero colpa processuale (come, ad es., auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).

Con specifico riferimento alla colpa processuale, si precisa che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza in termini colposi.

Da un lato, è, infatti, pacifico che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio ovvero di adottare una condotta reticente o persino mendace costituisca concreto esercizio di un proprio diritto funzionale alla propria difesa ed è, pertanto circostanza di regola del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave.

Tuttavia, si è precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. BRUNO Matriarosaria - Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - rel. Consigliere -

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.M.L., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;

lette le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 7-15 ottobre 2019 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da F.M.L. a causa della custodia patita nella forma degli arresti domiciliari dal 16 febbraio 2015 al 10 luglio 2015 (quando la misura è stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), prima di essere assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste" il 12 aprile 2016 dal Tribunale di Latina (sentenza irrevocabile il 15 ottobre 2016) in relazione all'accusa di violenza sessuale nei confronti di C.F., di quattordici anni, che con violenza e minaccia sarebbe stata costretta dall'imputato il (OMISSIS) ad un rapporto sessuale orale.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione dell'ordinanza F.M.L., tramite difensore, che si affida a due motivi con i quali deduce difetto motivazionale (entrambi) e violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione (il secondo motivo).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione.

Premette che la Corte di appello ha respinto il ricorso ravvisando colpa grave nell'aver l'indagato negato nel corso dell'interrogatorio di garanzia di avere mai avuto rapporti sessuali con C.F., mentre il consulente tecnico del P.M. ha accertato la presenza di tracce di liquido seminale certamente dell'uomo sulla maglietta della ragazza, sottolineando la menzogna e la irrilevanza del mutamento di versione a dibattimento, allorchè l'uomo ha parlato di rapporti consenzienti.

Ciò posto, censura il ricorrente la illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere la stessa trascurato che la consulenza tecnica è stata depositata il 6 maggio 2015, cioè mesi dopo l'interrogatorio, che si è tenuto il 18 febbraio 2015, supponendo l'ordinanza - del tutto erroneamente - che al momento dell'interrogatorio la consulenza fosse stata già acquisita. In conseguenza - assume il ricorrente - "viene meno il parametro da cui la Corte territoriale deduce l'emersione del mendacio, vale a dire proprio la C.T. del Dott. D., e per conseguenze risulta logicamente impossibile affermare che il Gip di Latina, all'atto di emettere la misura cautelare, possa essere stato influenzato dal mendacio così come descritto nell'impugnata ordinanza" (p. 2 del ricorso).

Poichè il momento di emersione del mendacio sarebbe da collocare al deposito dell'ordinanza, non già prima, il comportamento tenuto dall'indagato nell'interrogatorio non potrebbe avere dato causa all'applicazione della cautela.

Peraltro, ad avviso del ricorrente, "la dichiarazione di non aver mai avuto rapporti con la persona offesa, contiene, e non contrasta, con la dichiarazione di aver avuto rapporti sessuali consenzienti, atteso che entrambe le dichiarazioni negano la sussistenza del reato contestato (...) In relazione a tale tema l'impugnata ordinanza nemmeno spiega, in negativo, se le dichiarazioni, diverse, rese in dibattimento dal ricorrente, ove rese nell'interrogatorio di garanzia avrebbero potuto avere una diversa efficacia causale sulla determinazione cautelare del G.i.p." (pp. 3-5 del ricorso).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 43 c.p. e art. 314 c.p.p.) e difetto di motivazione: in particolare, denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, che sarebbe carente di motivazione ovvero assistita da motivazione meramente apparente e, comunque, generica e contraddittoria sia in relazione all'affermazione del nesso di causalità tra la condotta colposa ascritta al ricorrente e l'emissione della misura cautelare sia in relazione alla qualifica del colpa come grave.

2.2.1. Sotto il primo dei due profili (nesso di causalità), l'affermazione della Corte di merito secondo la quale il mendacio sarebbe stato determinante per le successive iniziative degli inquirenti entrerebbe in contrasto con quanto si legge alle pp. 6 e 7 della sentenza assolutoria, ove si sottolineano i cambiamenti di versione e le plurime contraddizioni emerse nel racconto della persona offesa, aspetto questo del tutto trascurato nell'ordinanza impugnata.

Sarebbe stata, dunque, omessa da parte della Corte territoriale la valutazione "se il ricorrente sia incorso in colpa grave nella "causazione" della misura cautelare ovvero se le condotte a terzi attribuibili non abbiano avuto un ruolo preponderante o esclusivo, tanto da rendere irrilevante il mendacio del medesimo ricorrente" (p. 5 del ricorso): ne conseguirebbe la illogicità della motivazione, non potendosi prescindere - si sottolinea - dalla valutazione del concorso di condotte causali poste in esse da terzi rispetto al ricorrente e della loro efficienza causale.

2.2.2. Sotto il profilo ulteriore della gravità della colpa, si evidenzia come "non può affermarsi che il mendacio integri in modo automatico e necessario la colpa grave causale, pertanto è necessaria la motivazione che spieghi in che modo il mendacio assuma nel caso di specie la qualifica di condotta colposa grave (...) l'impugnata ordinanza nemmeno motiva in relazione alla esclusione della colpa non grave" (p. 6 del ricorso).

Si chiede dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale della S.C. nella sua requisitoria scritta ex art. 611 c.p.p. dell'8-9 luglio 2020 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

4. L'Avvocatura erariale con memoria pervenuta l'11 agosto 2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con ogni conseguente statuizione in tema di spese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che di seguito si illustrano.

2. E' preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 c.p.p. enucleati dalla Corte di cassazione: va precisato che, trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite.

2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 c.p.p., qualora l'istante "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa

grave", con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

2.2. L'indennizzo in questione si risolve "nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perchè secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).

2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo", sicchè l'essenza del dolo sta, appunto, "nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio".

Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 c.p., secondo cui, come noto, "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario": in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) "pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, "connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

2.4. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar(e) causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicchè è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si osserva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su di un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o

meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (...) Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione" (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha, naturalmente, l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi:

colpa extraprocessuale (ad es., frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale);

ovvero colpa processuale (come, ad es., auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: v. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia De Medina, Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).

Non venendo in rilievo nella vicenda in esame profili di colpa extraprocessuale, si svolgeranno alcune puntualizzazioni preliminari in tema di colpa processuale, che saranno utili in prosieguo.

Ebbene, si è - condivisibilmente - precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.

2.6.1. Non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame.

2.6.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poichè anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa.

2.6.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia: in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755).

Si ritiene, in buona sostanza, che, poichè in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo.

Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

3. Ebbene, tanto premesso in linea generale, deve ritenersi che la Corte territoriale nella motivazione della decisione reiettiva della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione abbia fatto buon governo dei richiamati principi.

Il ricorso, in realtà, parcellizza i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato, che, ove attentamente valutato, resiste alle censure difensive.

3.1. La Corte di appello (alle pp. 2-3) ritiene, a ben vedere, gravemente colposa la complessiva condotta tenuta nella vicenda dall'imputato che, essendo stato arrestato in quasi-flagranza dai Carabinieri il 16 febbraio 2015, sentito due giorni dopo dal Magistrato, ha negato qualsiasi rapporto sessuale con la persona offesa, malgrado le dichiarazioni rese dalla stessa e dalla madre, la quale aveva notato alcune circostanze che la avevano fortemente insospettita (la figlia aveva le ginocchia sporche di polvere, la maglietta scura che indossava presentava una strana macchia, il viso era arrossato come se avesse ricevuto percosse e la bocca era sporca), e malgrado il concreto contenuto

del certificato del pronto soccorso, per poi cambiare versione a dibattimento, parlando di rapporti consenzienti, ma soltanto dopo che l'esito della consulenza nel frattempo svolta aveva accertato la presenza del liquido seminale dell'uomo sulla maglietta macchiata che la ragazza indossava al rientro a casa e che la madre aveva consegnato agli investigatori (pp. 1-3 dell'ordinanza impugnata; cfr. anche pp. 3 e 6 della sentenza del Tribunale di Latina).

La condotta gravemente colposa individuata dai giudici di merito è, dunque, duplice: la negatoria di qualsiasi contatto intimo pur in presenza di elementi indiziari già emersi ed a disposizione dell'A.G. in tal senso (querela ed allegati), prima, ed il mutamento di versione, in senso compatibile con le ulteriori emergenze istruttorie, poi: aspetti che acquistano rilevanza, rispettivamente, quale mendacio al momento dell'adozione (nel mese di febbraio) e quale netto mutamento di versione nella fase del mantenimento della misura cautelare (nel periodo maggio-luglio).

In particolare, i giudici di merito, sottolineata la - ovvia - legittimità della scelta difensiva del mendacio, come del resto del silenzio, hanno ritenuto, sia pure con motivazione estremamente stringata ma chiara, che la negatoria iniziale, a fronte di plurimi, non peregrini, elementi di sospetto, abbia contribuito ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale, incidendo sul piano cautelare come mancata allegazione iniziale di fatti favorevoli al dichiarante, con richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (alla p. 3 si cita il precedente Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi ed altro, Rv. 242755, secondo cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poichè il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa, o vincano ragioni di cautela"; nello stesso senso, cfr. Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, Rv. 242757; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Berdicchia, Rv. 251928; e, più recentemente, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287).

Il tema del nesso di causalità tra la condotta - legittima, si ribadisce dell'imputato e la privazione della libertà, come si vede, è stato posto, affrontato e risolto.

3.2. Sotto l'ulteriore profilo della sussistenza del dolo ovvero della esistenza e del grado di intensità della colpa, i giudici di merito hanno, con implicita evidenza (p. 4 dell'ordinanza impugnata), stimato gravemente colposa la condotta di F., in quanto la pur possibile alternativa, tardivamente emersa, cioè dichiarare sin da subito di "aver avuto rapporti sessuali consenzienti già precedentemente con la persona offesa(,) avrebbe potuto spiegare la presenza del suo liquido seminale sulla maglia della ragazza": in conseguenza, ad avviso della Corte di appello, la negatoria nell'interrogatorio è risultata, con valutazione "ora per allora", in concreto determinante.

Si tratta di ragionamento congruo e logico, che in sostanza riconduce l'atteggiamento nel complesso tenuto dal ricorrente alla categoria della colpa processuale (di cui si è detto sub nn. 2.6.1., 2.6.2. e 2.6.3 del "considerato in diritto").

Il Giudice della riparazione, in definitiva, ha fatto corretta applicazione dei principi che governano l'istituto di cui agli artt. 314 e 315 c.p.p., in particolare svolgendo adeguata attività autonoma (di cui si è detto in linea generale al punto n. 2.5. del "considerato in diritto") di ricerca, di selezione e di valutazione critica delle circostanze di fatto idonee ad integrare la sussistenza delle condizioni

preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, della colpa grave, congruamente inquadrando e conseguentemente valutando il comportamento di F.M.L..

3.3. Nè hanno rilievo le segnalate contraddizioni nelle dichiarazioni della vittima, in quanto il Tribunale di Latina delle stesse dimostra di essere ben consapevole e conclude non già per la insussistenza del fatto storico del rapporto sessuale, che ritiene ampiamente accertato, dubitando, invece, circa la volontarietà o meno del consenso da parte della ragazza (pp. 6-7 della sentenza del 12 aprile 2016). Del resto, si tratta di conoscenza, quella relativa alle incertezze nella ricostruzione della vittima, emersa solo in un secondo momento, cioè nel corso dell'esame della psicologa Dott.ssa M. a dibattimento (p. 6 della sentenza assolutoria), sicchè sarebbe un errore logico ricollegarla a decisioni da adottarsi nelle precedenti fasi, investigativa e cautelare (la misura degli arresti domiciliari è stata applicata il 18 febbraio 2015; il rinvio a giudizio è stato disposto il 23 giugno 2015; il 10 luglio 2015 gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con misura non meno afflittiva; l'istruttoria si è svolta in seguito).

4. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

Nulla per le spese a favore dell'Avvocatura dello Stato, attesa la estrema genericità della memoria, che non coglie il tema del ricorso ma si limita a svolgere considerazioni vaghe, ipoteticamente valedoli per qualsiasi procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.

Oscuramento dati, in considerazione del tipo di reato e dell'età della persona offesa.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese a favore dell'Avvocatura. Oscuramento dati.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020